

COMUNE DI TRENTO

n. prot.

n. racc.

OGGETTO: CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI TRENTO E IL COMUNE DI ALDENO PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO A CHIAMATA IN SOSTITUZIONE PARZIALE DELLA LINEA 12 DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO DEL COMUNE DI TRENTO

Nella sede comunale di Trento, via Belenzani, 19, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. [REDACTED] di data [REDACTED], esecutiva ai sensi di legge, fra:

- **COMUNE DI TRENTO**, codice fiscale 00355870221, rappresentato dal Sindaco protempore dott. Franco Ianeselli, domiciliato in Trento, via Belenzani 19, presso la sede del Comune medesimo, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;

- **COMUNE DI ALDENO**, codice fiscale [REDACTED], rappresentato dalla Sindaca protempore [REDACTED], domiciliata per l'incarico presso la sede municipale in [REDACTED], via [REDACTED], la quale interviene in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. [REDACTED] di data [REDACTED] ed ai sensi dell'art. [REDACTED] dello Statuto comunale;

controfirmata da **TRENTINO TRASPORTI S.P.A.**, con sede in Trento, via Innsbruck 65, codice fiscale [REDACTED], rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante avv. Diego Salvatore, domiciliato per la carica presso la sede della Società medesima, per gli impegni di rispettiva competenza con l'ente affidatario.

premessi che

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.107 d.d.09.10.2024 è stato deliberato di assumere il servizio di trasporto pubblico urbano su gomma e a fune, a chiamata e turistico (skibus Monte Bondone), tramite affidamento in house providing a Trentino Trasporti S.p.a. a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2034;

- all'articolo 1 dell'Allegato 2 alla predetta Deliberazione consiliare n.107 d.d.09.10.2024 è indicato, tra i servizi affidati a Trentino Trasporti spa anche il servizio di trasporto pubblico urbano a chiamata che si distingue in "trasporto a chiamata notturno" e "trasporto a chiamata di linea". Viene inoltre precisato che quest'ultimo potrà essere attivato in sostituzione parziale/totale di linee o parti di linee esistenti e/o per estendere il servizio di trasporto anche su territorio extra-comunale;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 d.d.19.09.2024 il Comune di Aldeno ha

deliberato di aderire alla società Trentino Trasporti S.P.A. mediante acquisizione dalla Provincia autonoma di Trento di n. 137 azioni di Trentino Trasporti S.P.A a titolo gratuito;

- il Comune di Aldeno, con nota prot.n. 414602 d.d.07.11.24, ha trasmesso il Certificato azionario nominativo e il “Contratto per la cessione gratuita di azioni della Società Trentino Trasporti S.p.A.” tra la Provincia Autonoma di Trento e il Comune di Aldeno, attestando pertanto la qualità di Socio di Trentino Trasporti spa.

Considerato l'interesse delle parti di attivare un servizio di trasporto a chiamata che colleghi il Comune di Aldeno con il Comune di Trento, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - ACCORDO ASSOCIATIVO

Le Amministrazioni comunali di Trento e Aldeno, come sopra rappresentate, convengono di stipulare la presente convenzione al fine di conseguire gli scopi nella stessa specificati per la gestione del servizio pubblico di trasporto a chiamata per il collegamento tra i due Comuni.

Articolo 2 - FINALITÀ

1. La presente convenzione ha la finalità di provvedere ai sensi della Legge provinciale 9 luglio 1993 n. 16 e ss.mm. alla gestione del servizio pubblico di trasporto di persone che si svolge su entrambi i territori dei Comuni di Trento e di Aldeno.
2. In particolare, gli scopi che si vogliono conseguire sono:
 - potenziamento del collegamento tra il Comune di Trento e il Comune di Aldeno, attualmente garantito dal solo servizio di trasporto pubblico extraurbano; ciò in considerazione del fatto che il Comune di Aldeno gravita, per molti servizi, sul Comune di Trento.
 - attuazione di una gestione coordinata del servizio di trasporto di persone ricadente nel territorio dei Comuni di Trento e Aldeno;
 - favorire l'utilizzo del trasporto pubblico locale, in coerenza con il Piano urbano della Mobilità Sostenibile, approvato con D.C.C. n.24 d.d.08 febbraio 2023, anche attraverso azioni promozionali coordinate tra i due Comuni e con la Società.

Articolo 3 - DURATA

1. Il servizio di cui al presente disciplinare è attivato in via sperimentale fino al 31 dicembre 2025.
2. Il servizio di trasporto a chiamata potrà proseguire anche oltre detto termine a seguito della valutazione positiva dei risultati del servizio, sulla base di un'apposita relazione generale di rendiconto i cui termini e contenuti sono definiti nel Disciplinare tra Comune di Trento e la Società Trentino Trasporti s.p.a..

Articolo 4 - TARIFFE DEL SERVIZIO

La tariffa per l'utilizzo del servizio è quella prevista per i normali servizi di linea urbani a Trento; sono considerati validi anche gli abbonamenti extraurbani per Aldeno.

Articolo 5 - RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNE DI TRENTO E COMUNE DI ALDENO

1. Al fine di permettere il perseguimento delle finalità previste dall'art. 2, gli oneri relativi alla gestione del trasporto a chiamata oggetto della presente convenzione vengono finanziati ai sensi dell'art. 24, commi 3, 4, 5, 6 e 7 della L.P. 16/1993 e ss.mm..
2. Il **costo del servizio** non coperto dal finanziamento provinciale o dagli utenti è a carico dei Comuni di Trento e di Aldeno ed è così ripartito:
 - 72% (settantadue percento) al Comune di Trento;
 - 28% (ventotto percento) al Comune di Aldeno.
3. Il **costo per l'utilizzo della piattaforma tecnologica** per il servizio di trasporto a chiamata è a carico dei Comuni di Trento e di Aldeno ed è così ripartito:
 - 50% (cinquanta percento) al Comune di Trento;
 - 50% (cinquanta percento) al Comune di Aldeno.
4. Fermo restando il contributo maggioritario del Comune di Trento nella ripartizione dei costi del servizio come sopra indicato, le parti contraenti potranno modificare d'intesa tra le parti le percentuali di ripartizione sopra indicate sulla scorta di una verifica, da eseguirsi da parte di Trentino Trasporti indicativamente nel corso del mese di ottobre 2025 e successivamente ogni due anni fino a scadenza della convenzione a valere per la rendicontazione dell'esercizio dell'anno successivo, in merito al peso (in termini ad esempio di utenza o di chilometri percorsi) sui due territori.

Articolo 6 - RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E TRENINO TRASPORTI

1. I rapporti finanziari tra il Comune di Trento e Trentino Trasporti s.p.a. sono regolati dal Disciplinare per la gestione del servizio di trasporto pubblico urbano su gomma e a fune, turistico (skibus Monte Bondone) e a chiamata, tempo per tempo vigente, al quale le parti fanno rinvio.
2. I rapporti finanziari tra il Comune di Aldeno e Trentino Trasporti S.p.A. sono regolati dalla presente convenzione. Il Comune di Aldeno eroga alla Società un contributo in conto esercizio in misura tale che, tenendo conto del grado di compartecipazione dell'utenza alla spesa in base al quadro tariffario, sia garantita comunque la copertura dei costi sostenuti dalla Società per l'espletamento del servizio.
3. I **ricavi** del Comune di Aldeno sono determinati sulla base dei ricavi complessivi del

trasporto pubblico urbano del Comune di Trento come segue:

- determinazione dei ricavi complessivi del servizio di trasporto a chiamata oggetto della presente convenzione: suddivisione dei ricavi complessivi del trasporto pubblico urbano del Comune di Trento in proporzione ai chilometri del servizio di trasporto a chiamata (oggetto della presente convenzione) sul totale dei chilometri del trasporto pubblico urbano del Comune di Trento;
- determinazione dei ricavi complessivi del servizio di trasporto a chiamata suddivisi tra Comune di Trento e Comune di Aldeno: suddivisione dell'importo di cui al punto precedente sulla base delle percentuali di cui all'articolo 5 comma 2.

Articolo 7 - ANTICIPAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE A CARICO DEL COMUNE DI ALDENO

1. Il Comune di Aldeno si impegna a erogare a Trentino Trasporti in due semestralità rispettivamente entro il **30 giugno** e il **15 dicembre** di ogni anno il contributo in conto esercizio per la parte relativa al costo di servizio per un importo complessivo pari al 90% (novanta per cento) dell'importo annuo dovuto sopra fissato o in base alle rendicontazioni che la Società invierà al Comune nel corso dell'esercizio. Il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base del rendiconto di esercizio, regolarmente approvato e certificato, tenendo conto delle eventuali economie o diseconomie derivanti dall'effettuazione del servizio. Il versamento dell'eventuale conguaglio dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla trasmissione del rendiconto di cui sopra da parte di Trentino Trasporti.

2. Qualora, per motivazioni non imputabili alla Società, non venissero rispettati i termini di pagamento e ciò comportasse per la stessa maggiori oneri dimostrabili, tali maggiori costi saranno riconosciuti a carico del Comune di Aldeno.

Articolo 8 - RECESSO

È ammessa la possibilità di recesso unilaterale della presente convenzione da parte di ciascuno dei due Enti aderenti a mezzo di deliberazione del Consiglio comunale da notificarsi all'altro Comune convenzionato almeno 3 (tre) mesi prima della data in cui si intende recedere. In ogni caso l'Ente resta obbligato per gli impegni e le spese correnti assunti fino alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Articolo 9 - FORME DI CONSULTAZIONE

1. I Sindaci dei Comuni di Trento e Aldeno possono costituire un Comitato di coordinamento con funzioni propositive. Il Comitato di coordinamento è composto dai Sindaci o loro delegati e dai funzionari comunali responsabili del servizio. Presiede il Comitato il Sindaco di Trento o un suo delegato.

2. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno e comunque ogniqualvolta le esigenze lo richiedano. Il Comitato di Coordinamento ha funzioni propositive in ordine a:

- individuazione e realizzazione di tutti gli atti necessari al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 in considerazione delle quali i Comuni si sono convenzionati;
- redazione di eventuali modificazioni da apportare alla presente convenzione;
- risoluzione di eventuali controversie insorte fra i due Comuni.

3. La composizione del Comitato di coordinamento è allargata ad un rappresentante di Trentino Trasporti S.p.A. nel caso in cui all'ordine del giorno della discussione vengano poste questioni tecniche inerenti l'apprestamento del servizio di trasporto pubblico locale.

Articolo 10 - RESPONSABILE DEL PRESENTE ATTO

1. Il Sindaco del Comune di Trento indica quale responsabile dell'esecuzione del presente atto il Dirigente del Progetto Mobilità e Rigenerazione Urbana. Al Comune di Aldeno e a Trentino Trasporti S.p.A. è interdetto rivolgersi ad altre persone che non siano il predetto responsabile ed i collaboratori dallo stesso incaricati. È altresì interdetto ad altri organi o figure del Comune di Trento ingerirsi nella gestione del presente atto.

2. Il referente per il Comune di Aldeno è individuato nel Segretario Generale del Comune stesso.

Articolo 11 - SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE

1. Tutte le spese per ed in causa della presente convenzione sono equamente suddivise tra Comune di Trento e Comune di Aldeno.

2. Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere la registrazione a norma dell'art. 1 della tabella allegato "B" al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e ss.mm. ed i..

Letto, accettato e sottoscritto in modalità digitale, controfirmato per gli impegni di competenza, con l'ente affidatario, da Trentino Trasporti S.p.A..